

regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, non è tuttavia presente nella versione attuale di Traces e sarà fornita unicamente nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) che verrà attuato dalla Commissione a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 ⁽⁵⁾, applicabile dal 14 dicembre 2019, nel quadro dello sviluppo del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). È pertanto necessario differire l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), a tale data.

- (6) L'ingresso di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina nell'Unione può essere autorizzato in provenienza da paesi terzi o parti del territorio di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di equini, a condizione che la partita sia spedita da un centro riconosciuto di raccolta o magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e sia accompagnata da un certificato sanitario. Dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 risulta che l'ingresso nell'Unione di sperma da Barbados, Bermuda, Bolivia e Turchia è autorizzato. Tali paesi non dispongono tuttavia di centri riconosciuti di raccolta dello sperma. L'allegato I del regolamento dovrebbe pertanto essere rettificato in modo da indicare che l'ingresso nell'Unione di sperma di equidi proveniente da tali paesi non è autorizzato fino a quando non sarà riconosciuto almeno un centro di raccolta dello sperma.
- (7) Il Qatar ha presentato la documentazione relativa al riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 92/65/CEE e il centro di raccolta dello sperma è stato inserito nell'elenco il 10 marzo 2017 ⁽⁶⁾. Dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 risulta tuttavia che l'importazione di sperma raccolto da cavalli registrati in Qatar non è autorizzata. È pertanto opportuno rettificare l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 in modo tale da indicare che l'importazione di sperma raccolto da cavalli registrati in Qatar è autorizzata.
- (8) Le voci relative a Barbados, Bermuda, Bolivia, Turchia e Qatar nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbero quindi essere rettificate di conseguenza.
- (9) Le ultime informazioni sulla morva ricevute dal Brasile indicano che alcune parti del territorio del Brasile non sono più indenni da morva. Di conseguenza, l'ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dovrebbe essere sospeso dalle parti del territorio del Brasile che non sono più indenni da morva.
- (10) A seguito di un audit dell'Unione in Messico ⁽⁷⁾, l'ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi è stato sospeso dalla decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione ⁽⁸⁾. Successivamente le autorità messicane hanno fornito informazioni che rispondono adeguatamente alle raccomandazioni formulate a seguito dell'audit. È pertanto opportuno consentire l'ingresso di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito nonché di sperma di cavalli registrati provenienti dalle parti del territorio del Messico dalle quali è stato sospeso l'ingresso di tali prodotti.
- (11) È necessario utilizzare la nuova denominazione ufficiale «Macedonia del Nord».
- (12) La voce relativa alla Norvegia dovrebbe essere eliminata dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per tener conto della sua specifica situazione di paese dello Spazio economico europeo.
- (13) Il 25 luglio 2019 il Kuwait ha informato la Commissione di due casi di morva (*Burkholderia mallei*) in cavalli registrati tenuti in quarantena pre-esportazione per essere spediti nell'Unione. Il Kuwait ha immediatamente sospeso l'esportazione di cavalli registrati nell'Unione e ha adottato le necessarie misure di vigilanza e controllo. L'ingresso di cavalli registrati dal Kuwait nell'Unione dovrebbe pertanto essere sospeso per un periodo di almeno sei mesi.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

⁽⁷⁾ http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2948.

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, del 3 aprile 2013, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 19).

